

POLIZZA PROGETTISTI

art. 12 L.p. 1/2019

D. L'art. 12 della L.p. 1/2019 ha eliminato quanto disposto dal previgente art. 23 *bis* comma 5 della L.p. 26/1993 che prevedeva l'obbligo di costituire una polizza assicurativa *ad hoc* per i lavori oggetto dell'incarico di progettazione. Si chiede come debba leggersi e applicarsi l'art. 21 comma 2 del regolamento di attuazione della legge che richiede, a pena di decadenza dall'incarico, la presentazione di una dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale "con specifico riferimento ai lavori progettati".

R. Con la modifica introdotta dall'art. 12, L.p. 1/2019, quanto disposto dall'art. 21 comma 2, del Regolamento lavori pubblici, deve intendersi superato.

Risposta a cura del Servizio Regolazione e innovazione in materia di contratti pubblici – marzo 2019